



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

C.C. n. 31 del 28-06-2021

COPIA

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E TARFFE TARI ANNO 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addi ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 in Pradalunga, nel Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.		Pres.
VALOTI NATALINA ELENA	P	ROSSI DARIO	A
PERSICO WILLIAM	P	ROSSI MANUEL	P
AZZOLA EMANUELE GIOVANNI	P	SCURI LUCA	P
BERTOLI GIANCARLO	P	SIGNORI MARIO	P
CARRARA PAOLA	P	ZAMBELLI ANDREA	P
MADASCHI MARIA GIULIA	P	BANI ILEANA	P
MISMETTI MASSIMO	P		

Sono così presenti n. 12 su 13 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VALLI Dott. STEFANO che redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco - VALOTI NATALINA ELENA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

Essendo la discussione avvenuta congiuntamente con quella del punto precedente, si rimanda per gli interventi al verbale della delibera precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati i provvedimenti adottati dall' dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*”;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo*”;



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

*2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*”;*

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- l’*“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF con cui è stata prevista, l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Considerato inoltre che:

- il Comune di Pradalunga, con deliberazione di Consiglio Comunale in questa medesima seduta ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Pradalunga e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 13.05.2021 prot. n. 3528, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2019-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

Preso atto della Validazione del Piano Finanziario sottoscritta in data 18.06.2021, ns. prot. n. 4690 del 23.06.2021, dal Dott. Zendra Danilo;

Visto il parere del revisore dei conti ns. prot. n. 4672 del 22.06.2021;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;

Richiamati:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - “*... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’*” (lett. f);
 - “*... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - “*... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

RICHIAMATE quindi:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*”, e in particolare l'art. 6, rubricato “*Procedure di approvazione*”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “...



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ... ”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ... ”, in caso positivo, procede

all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “*Chiariimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

Dato atto che ad oggi nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pradalunga, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3- bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Considerato, inoltre l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ... ”;*
- il successivo comma 683, a mente del quale “... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ... ”;*

Considerato che , in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico –finanziari;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 riguardante il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”;

Visto il decreto legge 73/2021 all'art. 6 che prevede un trasferimento per l'Ente a favore delle utenze non domestiche per agevolare tutti coloro che hanno avuto restrizioni in questo momento di emergenza;



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”;

RICHIAMATO inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO del costo dei sacchi rossi determinato per l'anno 2016 secondo la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28.12.2015 e confermato come segue:

- a. sacco rosso grande 110 litri € 1,40 cadauno;
- b. sacco rosso piccolo 45 litri € 0,60 cadauno;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ns. prot. 4672 del 22.06.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Scuri, Bani, Signori e Zambelli), resi ed espressi per alzata di mano da 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate:

- 1) Di approvare, per le motivazioni in premessa, il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT con i relativi allegati;
- 2) Di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR e la documentazione richiesta;
- 3) Di approvare per l'anno 2021, le tariffe TARI fissando la percentuale dei costi per le utenze non domestiche nella misura del 17,79% e per le utenze domestiche nella misura dell' 82,21%:

- Tariffe relative alla parte fissa e alla parte variabile per le utenze domestiche sulla base dei coefficienti previsti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa a tali utenze come previsto nell'allegato alla presente deliberazione;



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

- Tariffe relative alla parte fissa e variabile per le utenze non domestiche sulla base dei coefficienti previsti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa a tali utenze come previsto nell'allegato alla presente deliberazione;

4) Di confermare il costo dei sacchi come segue:

- a. sacco rosso grande 110 litri € 1,40 cadauno;
- b. sacco rosso piccolo 45 litri € 0,60 cadauno;

5) Di prendere atto che la tariffa copre costi per un totale di euro 238.309,00 e che la parte residua dei costi relativi allo smaltimento e parte del trasporto degli indifferenziati sarà coperta dall'introito della vendita dei sacchi rossi alle tariffe stabilite nel punto 4;

6) Di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;

7) Per l'anno 2021 a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19 per le utenze non domestiche, è riconosciuta la riduzione della parte fissa e variabile della tariffa secondo regolamento TARI finanziata dal trasferimento previsto ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021;

8) Di dare atto che il costo dell'agevolazione ai sensi dell'art 1,comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura con il trasferimento statale previsto dall'art. 6 del D.L. 73/2021 stabilito secondo i dati forniti da IFEL in euro 22.185,00;

9) Di stabilire per l'anno 2021 il versamento della TARI in due rate, la prima al 31 ottobre 2021 e la seconda al 31 dicembre 2021 con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 15 dicembre 2021;

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", viene dichiarata immediatamente eseguibile, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Scuri, Bani, Signori e Zambelli), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 12 consiglieri presenti.



Comune di Pradalunga (BG)

Paese delle pietre coti

Il Presidente
F.to VALOTI NATALINA ELENA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. STEFANO VALLI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 22-07-2021

L'Istruttore Amministrativo Delegato
Dott. Fabio Salvi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.